

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA' LE MANI DI PENELOPE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT PIAZZA MICHELE
BIANCO 20

Numero REA: MT - 203564

Codice fiscale: 01366270773

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al n. 8087 del Repertorio ed al n.	
	5696 della Raccolta	
	STATUTO della "COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA' LE	
	MANI DI PENELOPE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione e sede	
	1.1 E' costituita una società cooperativa sociale	
	di comunità denominata:	
	COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA' LE MANI DI	
	PENELOPE;	
	alla Cooperativa, per quanto non previsto dal	
	titolo VI del libro V del codice civile e dalle	
	leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla	
	legge n. 381/91, si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata, nonché per quanto	
	compatibili le norme del d.lgs. n. 112/2017 in	
	materia di impresa sociale.	
	1.2 La Cooperativa ha sede nel Comune di Matera.	
	Il trasferimento della sede nell'ambito	
	territoriale del medesimo Comune non comporta	
	modifica del presente Statuto. La cooperativa	
	potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	

	Articolo 2 - Durata	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre	
	2100, ma potrà essere prorogata, anche prima della	
	suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con	
	deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo	
	il principio della mutualità di cui all'art. 41	
	della costituzione della Repubblica Italiana; la	
	Cooperativa, costituita sulla base dei principi	
	sanciti dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo	
	scopo di perseguire in forma mutualistica e senza	
	fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è	
	l'oggetto, dando continuità di occupazione	
	lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali, operando	
	nell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei	
	cittadini, attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari, assistenziali ed educativi.	
	Inoltre la cooperativa ha come finalità la	
	gestione dei servizi alla persona e di tutti i	
	servizi e le attività, ai sensi dell'articolo 1,	

	lettera a, della Legge 381/91, nonché le finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai	
	sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività	
	anche con terzi. La cooperativa si propone infine	
	di contribuire alla promozione e lo sviluppo del	
	movimento cooperativo; per tale motivo aderisce ad	
	A.G.C.I.. Ai fini del raggiungimento degli scopi	
	sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate	
	da apposito regolamento approvato ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Articolo 4 - Scopo ed oggetto sociale	
	La cooperativa intende svolgere le sue attività	
	nel Comune di Matera e zone limitrofe attuando il	
	rapporto tra mutualità, solidarietà sociale e	
	sussidiarietà aprendosi ad un principio di	
	sostenibilità sociale ed ambientale. Questi	
	obiettivi si perseguono anche attraverso la	
	produzione di beni e servizi che incidano in modo	

	significativo sulla qualità di vita sociale ed	
	economica. La cooperativa si caratterizza	
	perseguendo l'obiettivo di una rigenerazione del	
	tessuto socio economico, di un recupero delle	
	tradizioni, della creazione di lavoro attraverso	
	attività multisettoriali.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità	
	al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e	
	requisiti dei propri soci cooperatori, ha come	
	oggetto in forma diretta e/o in appalto o	
	convenzioni con Enti pubblici e provati in genere,	
	la gestione stabile o temporanea, in conto proprio	
	o in conto terzi, la gestione delle seguenti	
	attività:	
	- interventi e servizi sociali;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- la fornitura di servizi diurni e notturni di	
	assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella	
	familiare a domicilio, presso ospedali, presidi	
	sanitari, case di cura, case di riposo, ecc., ad	
	anziani, ammalati, disabili ed ai degenti	
	avvalendosi anche delle prestazioni autonome di	
	collaboratori non soci;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del	
	Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, e	

	successive modificazioni nonché ogni altra	
	attività di carattere residenziale temporaneo	
	diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,	
	culturali, formativi o lavorativi;	
	- la gestione di centri diurni d'assistenza e	
	d'incontro per minori, ragazze-madri, disabili	
	psichici e fisici, anziani, vittime di violenza,	
	ludopatici, assistenza all'infanzia anche tramite	
	tagesmutter e asili nido;	
	- la realizzazione e/o gestione di case famiglie,	
	comunità alloggio, case albergo, case protette,	
	centri d'accoglienza per ospitalità diurna o	
	residenziale temporanea per minori, ragazze-madri,	
	disabili psichici e fisici, anziani, altri	
	soggetti privi d'assistenza familiare, vittime di	
	violenza di genere, ludopatici, nonché ogni altra	
	attività di carattere temporaneo diretta a	
	soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi;	
	- la realizzazione e/o gestione di strutture	
	extraospedaliere, residenza sanitaria	
	assistenziale R.S.A., per anziani e disabili,	
	finalizzata a fornire accoglienza e assistenza di	
	recupero funzionale e sociale;	
	- garantire servizi sociali alla fascia di	

	popolazione anziana della comunità;	
	- la realizzazione e la gestione d'opere per	
	l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico	
	o fisico nella società (parchi pubblici,	
	stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo,	
	biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale	
	per concerti ed attività socio-culturali);	
	- la gestione di servizi	
	socio-educativi-assistenziali a tutela della	
	persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti,	
	madri, ecc., per conto di Enti Pubblici e Privati	
	nonché con organizzazioni di servizi anche tramite	
	la realizzazione e/o gestione di ostelli della	
	gioventù;	
	- l'educazione, istruzione e formazione	
	professionale;	
	- favorire la formazione professionale dei propri	
	soci tramite appositi corsi utili ad elevare il	
	livello delle prestazioni che i soci svolgono	
	presso terzi;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al	
	successo scolastico e formativo, alla prevenzione	
	del bullismo ed al contrasto della povertà	
	educativa;	

	- reinserimento lavorativo delle donne dopo la	
	maternità;	
	- la gestione in proprio e/o tramite gare di	
	appalto e/o convenzioni, di attività in genere nel	
	settore dei servizi educativi rivolti a strutture	
	educative di ogni ordine e grado;	
	- gestione del servizio scolastico;	
	- la gestione e conduzione di terreni al fine di	
	coltivare e produrre prodotti locali per le	
	finalità di cui ai precedenti commi;	
	- agricoltura sociale e biologica;	
	- la creazione di fattorie sociali;	
	- lo sviluppo di progetti e iniziative volti	
	all'occupazione sia giovanile che femminile che	
	delle fasce di popolazione svantaggiata e	
	disoccupata attraverso la valorizzazione e	
	promozione delle eccellenze agroalimentari e	
	gastronomiche locali;	
	- la realizzazione e gestione di agriturismi	
	sociali;	
	- la gestione di aziende agricole in proprietà o	
	in affitto;	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi con mezzi	
	propri;	
	- attività finalizzate alla conservazione,	

	trasformazione e commercializzazione dei propri	
	prodotti, di quelli dei soci e di altri prodotti	
	complementari;	
	- la promozione e il sostegno dello sviluppo di	
	iniziative di turismo rurale, sostenibile,	
	sociale, culturale, esperienziale, enogastronomico	
	ed accessibile anche alle categorie svantaggiate	
	come anziani, disabili, bambini, ecc.;	
	- il ricevimento in conferimento, dai propri soci,	
	il prodotto in misura non eccedente la capacità	
	produttiva degli stessi e dei loro fondi e	
	comunque nella quantità prevista annualmente dal	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- l'organizzazione e gestione di attività	
	turistiche di interesse sociale, culturale,	
	esperienziale o religioso, volte a valorizzare i	
	territori;	
	- la creazione e/o la gestione d'impianti	
	polivalenti;	
	- la realizzazione di siti internet per la	
	promozione del territorio;	
	- la realizzazione di attività di servizi	
	nell'ambito del turismo responsabile quali	
	l'ideazione, promozione, produzione,	
	organizzazione, realizzazione, commercializzazione	

	e gestione di pacchetti turistici, viaggi e	
	soggiorni a scopo culturale e turistico in Italia	
	ed all'estero destinati a soggetti pubblici e	
	privati;	
	- la collaborazione con agenzie di viaggi;	
	- la creazione di collegamenti con la rete di	
	turismo responsabile, sociale, culturale ed	
	esperenziale, nazionale ed internazionale;	
	- l'organizzazione di campi di lavoro, vacanze	
	studio per lo sviluppo di scambi culturali tra	
	diversi paesi;	
	- la realizzazione di servizi rivolti ad istituti	
	(scolastici, pubblici o privati) finalizzati alla	
	sensibilizzazione, informazione e formazione	
	nell'ambito turistico, ambientale, sociale e	
	culturale;	
	- la formazione di guide per il turismo	
	responsabile ed esperenziale;	
	- la promozione, realizzazione e gestione di	
	servizi in ambito sociale, educativo, ambientale,	
	con particolare riferimento alle discriminazioni	
	di genere, culturali e legati a processi di	
	stigmatizzazione;	
	- l'organizzazione e gestione di attività	
	culturali, artistiche o ricreative di interesse	

	sociale, incluse attività di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato, e di altre attività di interesse	
	generale;	
	- l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi di	
	grande richiamo religioso, artistico, culturale,	
	naturalistico, scientifico con particolare	
	riferimento a congressi, conferenze, spettacoli,	
	concerti, mostre e fiere in Italia e all'estero;	
	- avviare iniziative anche editoriali e museali	
	per sedimentare e tramandare memorie, culture,	
	tradizioni, mestieri dei luoghi e manifestazioni;	
	- garantire una forte presenza giovanile e	
	femminile, finalizzata ad attività formative ed	
	aggregative, ed alla fruizione di spazi	
	attrezzati, come, ad esempio biblioteche,	
	laboratori per attività artigianali e attività	
	enogastronomiche (tali attività potranno essere	
	realizzate anche presso le abitazioni delle	
	casalinghe), attività musicali, attività teatrali,	
	ecc.;	
	- servizio di segretariato sociale e	
	informagiovani;	
	- l'organizzazione di eventi e manifestazioni di	
	carattere locale, culturale e folkloristico;	

	- l'attuazione del recupero dei beni ambientali e	
	monumentali;	
	- l'organizzazione e gestione di servizi per i	
	cittadini, a titolo esemplificativo, ma non	
	esaustivo: posta, telefonia, consegna medicinali,	
	produzione di energia elettrica e gestione acqua	
	(fontanelle) ecc.;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o	
	di beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	- interventi e servizi finalizzati all'educazione	
	ambientale, alla salvaguardia e al miglioramento	
	delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione	
	accorta e razionale delle risorse naturali, con	
	esclusione dell'attività, esercitata abitualmente,	
	di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi;	
	- lo svolgimento di servizi rivolti alla	
	cittadinanza di consulenza, formazione,	
	tutoraggio, amministrativi, contabili, gestionali,	
	organizzativi nei termini e nel rispetto delle	
	normative vigenti;	
	- attività commerciali, produttive, di educazione	
	e informazione, di promozione, di rappresentanza,	
	di concessione in licenza di marchi di	
	certificazione, svolte nell'ambito o a favore di	

	filiere del commercio equo e solidale, da	
	intendersi come un rapporto commerciale con un	
	produttore operante in un'area economica	
	svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via	
	di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga	
	durata finalizzato a promuovere l'accesso del	
	produttore al mercato, e che preveda il pagamento	
	di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore	
	del produttore e l'obbligo del produttore di	
	garantire condizioni di lavoro sicure, nel	
	rispetto delle normative nazionali ed	
	internazionali, in modo da permettere ai	
	lavoratori di condurre un'esistenza libera e	
	dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,	
	nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro	
	infantile; il tutto anche mediante la promozione	
	di gruppi d'acquisto;	
	- la promozione in collaborazione con gli enti	
	preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire	
	ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli	
	scopi sociali.	
	4.2 Nei limiti e secondo le modalità previste	
	dalla vigente normativa, la Cooperativa per il	
	conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere	
	qualunque attività connessa ed affine a quelle	

	sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale,	
	commerciale necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e comunque indirettamente o	
	direttamente attinenti ai medesimi.	
	Per la realizzazione dell'oggetto sociale la	
	cooperativa potrà inoltre:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni in altre	
	imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche	
	con la qualifica di impresa sociale, consorzi e	
	associazioni, a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato;	
	b) dare adesione e partecipazione ad enti ed	
	organismi consortili e fideiussori diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo	
	ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti	
	ed il credito;	
	c) stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci istituendo una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per	
	la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale in conformità	

	alle vigenti disposizioni di legge in materia e in	
	particolare alle disposizioni definite dall'art.	
	1, commi 238 e seguenti della Legge n. 205 del	
	2017 e successive modificazioni e integrazioni;	
	d) richiedere ed utilizzare le provvidenze	
	disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da	
	enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi	
	disposti da Ministeri, da altri organismi	
	pubblici, statali, parastatali o da privati;	
	e) stipulare contratti, convenzioni, assumere la	
	concessione in appalto di lavori o servizi in	
	Italia e all'Estero, sia da privati che dallo	
	Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici,	
	aziende o società di ogni genere;	
	f) assumere partecipazioni in altre cooperative	
	sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91,	
	a cui potranno essere concessi anche finanziamenti	
	al fine dello sviluppo della loro attività;	
	g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'articolo 2545-septies del Codice civile;	
	h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal	
	Titolo IV del presente statuto;	
	i) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli	
	di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di	
	legge e di ogni altra disposizione in materia.	

	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Articolo 5 - Numero e requisiti	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono assumere la qualifica di soci	
	cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena	
	capacità di agire che, per professione, capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possano partecipare	
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo con la propria attività lavorativa o	
	professionale.	
	5.3 Ai soci che svolgono direttamente, in qualità	
	di operatori, mansioni di carattere	
	socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in	
	particolare, i seguenti requisiti: attitudini e	
	capacità professionali adeguate allo svolgimento	
	della propria mansione; possesso del titolo idoneo	
	alla realizzazione continuativa dell'attività, nei	
	casi in cui esso è richiesto dalla normativa	
	italiana e comunitaria. Ai soci che non svolgono	
	direttamente, in qualità di operatori, mansioni di	

	carattere socio-sanitario ed educativo:	
	proporzionata e adeguata capacità di svolgere le	
	proprie mansioni in relazione alla qualità che	
	essi assumono con l'ingresso in cooperativa.	
	5.4 Ricorrendo i presupposti di legge, possono	
	altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	5.5 Sono soci volontari coloro che prestano la	
	loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai	
	sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n.	
	381; i soci volontari saranno iscritti in apposita	
	sezione del Libro soci ed il loro numero	
	complessivo non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	5.6 Ai sensi delle vigenti norme di legge è	
	altresì consentita l'ammissione come soci di	
	elementi tecnici e amministrativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società. In nessun caso possono essere soci	
	coloro che esercitano in proprio imprese o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività svolta in effettiva concorrenza con	

	quest'ultima, salvo diversa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	5.7 Il socio cooperatore, con la propria adesione	
	o successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in conformità con l'apposito regolamento,	
	in una delle forme previste, sottoscrivendo	
	apposito contratto con la cooperativa.	
	5.8 Sono soci utenti coloro che partecipano alla	
	cooperativa per usufruire di un bene o servizi a	
	condizioni migliori di quelle ottenibili sul	
	mercato comune.	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci	
	lavoratori è determinato da apposito regolamento,	
	approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto	
	della natura subordinata o diversa da quella	
	subordinata del rapporto di lavoro instaurato con	
	i medesimi. In particolare, per i soci titolari di	
	ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il	
	regolamento richiama i contratti collettivi	
	applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo,	
	altresi, conto della quantità e qualità del lavoro	

	prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da	
	quello di lavoro subordinato, il trattamento	
	complessivo dei soci sarà proporzionato alla	
	qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi	
	collettivi specifici, non inferiore ai compensi	
	medi in uso per prestazioni analoghe. Ai fini del	
	trattamento economico dei soci lavoratori si	
	applica il rapporto concernente le differenze	
	retributive tra i lavoratori di cui all'articolo	
	13 del d.lgs 112/2017.	
	Il regolamento può definire i parametri di	
	carattere economico, produttivo e finanziario in	
	presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo	
	stato di crisi aziendale e stabilire le misure da	
	adottare per farvi fronte. Esso può, altresì,	
	definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel	
	rispetto delle condizioni e delle modalità	
	richiamate dalla legge. La cooperativa cura	
	l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito	
	della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle	
	esigenze produttive. In presenza di ragioni di	

	mercato, produttive ed organizzative che non	
	consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa del socio. L'eventuale	
	periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli	
	effetti.	
	Articolo 6 - Categoria speciale di soci	
	6.1 Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, potrà essere istituita dalla cooperativa	
	una categoria speciale di soci cooperatori alla	
	quale potranno essere ammesse le persone fisiche	
	interessate alla loro formazione ovvero al loro	
	inserimento nell'impresa, contribuendo in tale	
	forma al raggiungimento degli scopi sociali. Il	
	numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci cooperatori.	
	6.2 La durata dell'appartenenza del socio a tale	
	categoria speciale verrà fissata dall'Organo	
	amministrativo, al momento dell'ammissione, in	
	relazione alle varie mansioni, in misura comunque	
	non superiore al limite massimo fissato dalla	
	legge; al termine di tale periodo detti soci sono	

	ammessi a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori.	
	6.3 Ai soci iscritti alla categoria speciale può	
	essere erogato il ristorno previsto dall'articolo	
	21, anche in misura inferiore ai soci cooperatori	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.4 Ai soci iscritti alla categoria speciale non	
	spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle	
	forme di aumento del capitale sociale o di	
	emissione di strumenti finanziari.	
	6.5 I soci appartenenti alla categoria speciale	
	hanno diritto di partecipare alle assemblee ed	
	esercitano il diritto di voto solamente nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio. Essi non possono rappresentare altri	
	soci in assemblea.	
	6.6 I soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei	
	diritti di cui all'art. 2545-bis del codice civile.	
	6.7 I soci appartenenti alla categoria speciale	
	possono recedere nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art. 11 del presente statuto. Oltre che nei	
	casi di cui al comma precedente, il socio	

	appartenente alla categoria speciale può recedere	
	in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un	
	mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale	
	possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del	
	presente statuto. Detti soci possono inoltre	
	essere esclusi qualora, alla data di scadenza del	
	periodo di formazione o di inserimento, l'Organo	
	amministrativo accerti: a) il mancato	
	conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione ovvero b) il mancato	
	adeguamento agli standard produttivi della	
	cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della	
	stessa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale.	
	Articolo 7 - Ammissione	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare domanda scritta all'Organo	
	amministrativo. La domanda dovrà indicare:	

	a) nome, cognome, data e luogo di nascita,	
	domicilio, cittadinanza e codice fiscale;	
	b) l'interesse a far parte della cooperativa;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione o capacità professionale, delle	
	specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto e dai	
	regolamenti interni;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che intende	
	sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto ed i regolamenti	
	interni e di attenersi alle decisioni legalmente	
	assunte dagli organi sociali;	
	f) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità	
	e nei termini stabiliti dai regolamenti interni,	
	in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in	
	cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla	
	cooperazione.	
	7.2 Oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione delle persone giuridiche,	
	società, associazioni od enti che intendono essere	
	ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di	

	legge, dovrà specificare:	
	1) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il	
	luogo e la data della costituzione;	
	2) la qualifica della persona che sottoscrive la	
	domanda e la deliberazione dell'organo sociale che	
	ne ha autorizzato la presentazione.	
	7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui al precedente art. 5,	
	delibera sulla domanda, secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta. La deliberazione di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci. In caso di rigetto della domanda di	
	ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	giorni, motivare per iscritto la deliberazione di	
	rigetto e comunicarla agli interessati. Gli	
	Amministratori, nella relazione al bilancio,	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Articolo 8 - Domicilio dei soci	
	8.1 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il	
	domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci. La variazione del domicilio del socio ha	

	effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata	
	alla Cooperativa.	
	Articolo 9 - Obblighi dei soci	
	9.1 Fermo restando gli altri obblighi nascenti	
	dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) a versare, con le modalità e nei termini	
	fissati dall'Organo amministrativo: - la quota di	
	capitale sottoscritto; - l'eventuale tassa di	
	ammissione fissata dall'organo amministrativo, a	
	titolo rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione; - il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato con decisione dei soci	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni	
	e le deliberazioni e/o decisioni legalmente	
	assunte dai soci e dagli altri organi sociali;	
	c) a partecipare all'attività della società, salvo	
	il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di	
	socio;	
	d) a non aderire ad altre cooperative che	
	perseguano identici scopi sociali ed esplichino	

	attività concorrente, nonché a non prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto	
	uguale od analogo a quello della cooperativa,	
	salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo accordata in considerazione della	
	tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle	
	modalità di prestazione dello stesso, nonché della	
	quantità di lavoro disponibile in cooperativa;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro, in relazione	
	al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa, secondo quanto	
	previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa stessa;	
	f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque	
	essere in concorrenza o pregiudizievole agli	
	interessi della Società.	
	Articolo 10 - Perdita della qualità di socio	
	10.1 La qualità di socio si perde per recesso,	
	esclusione, scioglimento o per causa di morte.	
	Articolo 11 - Recesso	
	11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio cooperatore che abbia perduto i	

	requisiti per l'ammissione o che non si trovi più	
	in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali o il cui rapporto di lavoro -	
	subordinato, autonomo o di altra natura -	
	instaurato con la cooperativa sia cessato per	
	qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve	
	essere comunicata con raccomandata A.R. o Posta	
	Elettronica Certificata alla Società. Gli	
	Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, gli Amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	ricorrere alla procedura arbitrale di cui al	
	successivo art. 36.	
	11.2 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda. Per i	
	rapporti mutualistici tra socio e società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo, salvo che la legge preveda	
	diversamente o che l'Organo amministrativo, su	
	richiesta o comunque senza opposizione	

	dell'interessato, decida, motivandolo, di far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della dichiarazione di recesso.	
	Articolo 12 - Esclusione	
	12.1 L'esclusione del socio, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, può essere deliberata dal	
	consiglio d'amministrazione nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente alle	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	statuto, dai regolamenti, dal rapporto	
	mutualistico, nonché dalle decisioni e/o	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i	
	regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente	
	assunte con decisioni dei soci e/o degli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	

	d) che, previa intimazione da parte degli	
	Amministratori con termine di almeno trenta	
	giorni, non adempia al versamento delle quote	
	sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza con la Cooperativa o comunque attività	
	contraria agli interessi sociali;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta	
	atti valutabili quale notevole inadempimento come	
	definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro	
	subordinato subisca un provvedimento di	
	licenziamento per motivi disciplinari, per giusta	
	causa o giustificato motivo soggettivo;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non	
	subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa	
	per inadempimento.	
	i) abbia volontariamente rassegnato le proprie	
	dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro	
	subordinato o abbia dichiarato la propria volontà	
	di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro	
	non subordinato;	
	l) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato per mancato superamento del	

	periodo di prova deciso dalla cooperativa ovvero	
	per perdita di appalto da parte della cooperativa,	
	con conseguente assunzione presso diverso datore	
	di lavoro;	
	m) il socio venga dichiarato interdetto,	
	inabilitato o fallito;	
	n) il socio persona giuridica si trovi in stato di	
	liquidazione, fallimento o qualsiasi altra	
	procedura concorsuale;	
	o) il socio venga condannato con sentenza penale	
	definitiva per reati la cui gravità renda	
	improseguibile il rapporto sociale;	
	p) il socio cooperatore, per fatto ad esso	
	imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa,	
	anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti	
	terzi, vieppiù se clienti della cooperativa,	
	l'immagine pubblica;	
	q) il socio cooperatore, senza giustificato	
	motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato,	
	di partecipare ai lavori della cooperativa o di	
	rendere le prestazioni ad esso richieste	
	nell'ambito del rapporto sociale;	
	r) il socio cooperatore, faccia uso di sostanze	
	stupefacenti e/o psicotrope di ogni forma e genere	
	e abuso di alcol in quanto in contrasto con quanto	

	previsto all'art. 3 del presente statuto.	
	Può inoltre essere deliberata l'esclusione del	
	socio iscritto nella categoria speciale di cui al	
	precedente art. 6, che non abbia rispettato i	
	doveri inerenti la formazione prevista, non	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa.	
	12.2 L'esclusione diventa efficace, con riguardo	
	al rapporto sociale, a far data dal provvedimento	
	deliberato dal consiglio di amministrazione e deve	
	essere comunicata al socio con raccomandata.	
	12.3 Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro.	
	12.4 Contro la deliberazione di esclusione il	
	socio può ricorrere alla procedura arbitrale di	
	cui al successivo art. 36, nel termine di 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione di	
	esclusione.	
	12.5 Salvo diversa e motivata decisione	
	dell'assemblea, lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	12.6 L'esclusione diventa operante	
	dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	

	cura degli Amministratori.	
	Articolo 13 - Decisioni in materia di recesso ed	
	esclusione - opposizione	
	13.1 Le decisioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno o Posta Elettronica Certificata.	
	13.2 Le controversie che insorgessero tra i soci e	
	la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dagli organi competenti su tali materie sono	
	demandate ad arbitrato, ai sensi del successivo	
	art. 36. L'opposizione ai menzionati provvedimenti	
	è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Articolo 14 - Liquidazione	
	14.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al	
	rimborso esclusivamente delle quote effettivamente	
	versate, eventualmente aumentate per rivalutazione	
	o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale, sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	

	14.2	La liquidazione comprende anche il rimborso
		del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista
		nel patrimonio della Società e non sia stato
		destinato ad aumento gratuito del capitale ai
		sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice
		civile. Il pagamento, salvo il diritto di
		compensazione spettante alla cooperativa fino alla
		concorrenza di ogni proprio eventuale credito
		liquido, è effettuato entro 180 giorni
		dall'approvazione del bilancio stesso. Per la
		frazione della quota assegnata ai soci ai sensi
		dell'articolo 2545-sexies, il rimborso può essere
		corrisposto in più rate, secondo quanto deciso
		dall'organo amministrativo, entro un termine
		massimo di cinque anni, con corresponsione degli
		interessi legali.
		Articolo 15 - Morte del socio
	15.1	In caso di morte del socio, gli eredi o
		legatari del socio defunto hanno diritto al
		rimborso della quota effettivamente versata,
		eventualmente aumentata per rivalutazione o
		ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo
		precedente. Per i soci fondatori a richiesta degli
		eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione
		alla società può subentrare alla partecipazione

	del socio un solo erede previa delibera	
	dell'organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 6; in caso di pluralità di eredi,	
	questi debbono nominare l'erede subentrante a	
	socio. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti	
	dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno	
	diritto al rimborso della quota effettivamente	
	versata, eventualmente aumentata per rivalutazione	
	o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo	
	precedente.	
	Articolo 16 - Termini di decadenza, limitazioni al	
	rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei	
	loro eredi	
	16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle	
	quote in favore dei soci receduti od esclusi o	
	degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	16.2 Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto con deliberazione dell'Organo	
	amministrativo alla riserva legale. Il socio che	

	cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso	
	o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del	
	rapporto associativo si manifesta l'insolvenza	
	della Società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per	
	lo stesso termine sono responsabili verso la	
	società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 17- Strumenti finanziari	
	17.1 Con deliberazione dell'assemblea, la	
	Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché	
	strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo	
	ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale a norma delle leggi speciali e ad	
	investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 2526,	
	ultimo comma c.c. nonché dell'art. 111-octies	
	delle disposizioni di attuazione del codice	
	civile. In tal caso, con regolamento approvato	

	dalla stessa assemblea, sono stabiliti: -	
	l'importo complessivo dell'emissione, il numero	
	dei titoli emessi ed il relativo valore nominale	
	unitario; - le modalità di circolazione; - i	
	criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi; - il	
	termine di scadenza e le modalità di rimborso. La	
	deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo	
	amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 18 - Patrimonio sociale	
	18.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è	
	formato dai conferimenti effettuati dai soci	
	cooperatori, rappresentati da quote del valore	
	nominale ciascuna di Euro 50,00 (cinquanta/00); la	
	quota complessiva detenuta da ciascun socio non	
	può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con quote degli	
	utili e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi o legatari dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	

	con le somme versate dai soci ai sensi del	
	precedente art. 9;	
	d) da ogni altra riserva costituita con decisione	
	dei soci e/o prevista per legge o per statuto.	
	18.2 E' vietata la distribuzione di riserve tra i	
	soci cooperatori.	
	18.3 Le riserve indivisibili non possono essere	
	distribuite tra i soci né durante la vita sociale	
	né all'atto dello scioglimento della società.	
	Articolo 19 - Vincoli sulle quote e loro	
	alienazione	
	19.1 Le quote non possono essere sottoposte a	
	pegno o vincolo, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo. Il socio che intende	
	trasferire, anche in parte, la propria quota deve	
	dare comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica	
	Certificata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel	
	precedente art. 7. Il provvedimento che concede o	
	nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	richiesta. Decorso tale termine, senza	
	comunicazione alcuna, il socio è libero di	

	trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il	
	provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio	
	entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può ricorrere alla procedura	
	arbitrale di cui al successivo art. 36.	
	Articolo 20 - Esercizio Sociale - Bilancio	
	D' eserCizio	
	20.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio secondo le disposizioni di legge. Il	
	bilancio deve essere presentato alla decisione dei	
	soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel	
	maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la	
	società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, da segnalarsi dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione.	
	20.3 La decisione dei soci che approva il bilancio	

	delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli: a) a riserva legale nella misura non	
	inferiore a quanto stabilito dalla legge; b) ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le	
	modalità fissate dalla legge; c) ad eventuale	
	rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59; d) ad eventuali dividendi	
	ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente	
	versato, in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente; e) al fondo per la	
	promozione e lo sviluppo delle imprese sociali	
	nella misura massima fissata dal D.lgs. n.	
	112/2017.	
	20.4 La decisione dei soci può, in ogni caso,	
	destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei	
	limiti e sotto l'osservanza delle vigenti	
	disposizioni di legge.	
	20.5 In ogni caso è vietato remunerare gli	

	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o	
	comunque detenuti dai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al massimo previsto	
	per i dividendi di cui alla precedente lettera d).	
	Articolo 21 - Ristorni	
	21.1 Qualora i risultati economici di esercizio lo	
	consentano, la decisione dei soci che approva il	
	bilancio può destinare a favore dei soci	
	cooperatori trattamenti economici ulteriori a	
	titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti	
	delle vigenti leggi in materia, mediante una o più	
	delle seguenti forme: - erogazione diretta; -	
	aumento gratuito delle quote detenute da ciascun	
	socio. Allo stesso modo la suddetta decisione dei	
	soci può ratificare lo stanziamento dei	
	trattamenti di cui sopra operato dagli	
	amministratori.	
	21.2 La ripartizione del ristorno ai singoli soci,	
	dovrà in ogni caso essere effettuata in	
	proporzione alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in	
	apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei	
	seguenti elementi: a) le ore lavorate ovvero	
	retribuite nel corso dell'anno; b) la	

	qualifica/professionalità; c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società; e) la	
	tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 22 - Decisioni dei soci	
	22.1 I soci decidono sulle materie riservate alla	
	loro competenza dalla legge e dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla	
	loro approvazione da uno o più amministratori	
	ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	22.2 In ogni caso sono riservate alla competenza	
	dei soci: a) l'approvazione del bilancio, la	
	distribuzione degli utili e la ripartizione dei	
	ristorni; b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477	
	dell'organo di controllo o del revisore; d) le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	statuto; e) la decisione di compiere operazioni	
	che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci; f) l'approvazione dei	
	regolamenti interni e l'istituzione del prestito	

	soci; g) la nomina dei liquidatori, i criteri di	
	svolgimento della liquidazione.	
	Articolo 23 - Decisioni dell'assemblea	
	23.1 L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio consuntivo compresa la	
	relazione del consiglio di amministrazione,	
	approva l'eventuale bilancio preventivo e	
	l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne	
	verifica periodicamente l'attuazione;	
	2. approva il bilancio sociale in conformità con	
	le linee guida stabilite con decreto del Ministero	
	del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del	
	d.lgs. 112/2017;	
	3. determina il numero dei componenti il consiglio	
	di amministrazione, nel rispetto di quanto	
	disposto dal successivo articolo 27 del presente	
	statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;	
	4. determina la misura dei compensi da	
	corrispondersi agli amministratori per la loro	
	attività collegiale;	
	5. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto	
	comunque opportuno, l'organo di controllo e/o il	
	revisore, e fissa i compensi loro spettanti;	
	delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art.	
	2400 c.c.;	

	6. conferisce e revoca, sentito l'organo di	
	controllo, se nominato, l'incarico di controllo	
	contabile qualora obbligatorio per legge o se	
	nominato del presente statuto e determina il	
	corrispettivo spettante agli incaricati;	
	7. delibera sulla responsabilità degli	
	amministratori, dell'organo di controllo e del	
	soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art.2409 bis, se nominato;	
	8. approva i regolamenti previsti dal presente	
	statuto con le maggioranze previste per	
	l'assemblea straordinaria;	
	9. delibera la corresponsione di eventuali	
	trattamenti economici ulteriori, a titolo di	
	maggiorazione retributiva, secondo le modalità	
	stabilite in accordi stipulati come per legge;	
	19. delibera, alle condizioni e secondo i criteri	
	fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un	
	piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	11. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi	
	aziendale, con le relative forme d'apporto, anche	
	economico, da parte dei soci lavoratori ai fini	
	della soluzione della crisi, nonché, in presenza	
	delle condizioni previste dalla legge, il	

	programma di mobilità;	
	12. delibera l'ammontare delle quote che si	
	richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda	
	di ammissione a socio cooperatore, stabilendo	
	eventualmente valori inferiori per i soci speciali;	
	13. delibera sulle domande di ammissione del socio	
	non accolte dal consiglio di amministrazione, in	
	occasione della prima convocazione successiva alla	
	richiesta da parte dell'interessato di pronuncia	
	assembleare;	
	14. delibera sull'eventuale erogazione del	
	ristorno ai sensi dell'articolo 21 del presente	
	statuto e sulle forme dell'erogazione stessa,	
	compreso l'emissione di strumenti finanziari;	
	15. delibera sull'adesione ad un gruppo	
	cooperativo paritetico;	
	16. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti	
	alla gestione sociale riservati alla sua	
	competenza dalla legge o dal presente Statuto o	
	sottoposti al suo esame dal consiglio	
	d'amministrazione.	
	23.2 Assemblea straordinaria	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata	
	straordinaria quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina,	

	sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e	
	su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione	
	delle seguenti materie espressamente riservate dal	
	presente statuto alla competenza del consiglio di	
	amministrazione: la fusione nei casi previsti	
	dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;	
	l'istituzione o la soppressione di sedi	
	secondarie; l'indicazione di quali tra gli	
	amministratori hanno la rappresentanza della	
	società; gli adeguamenti dello statuto alle	
	disposizioni normative; il trasferimento della	
	sede sociale nel territorio nazionale. Tuttavia per	
	lo scioglimento e la liquidazione della società,	
	l'assemblea straordinaria, sia in prima che in	
	seconda convocazione richiede che siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto e delibera validamente con il voto	
	favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti	
	ai soci presenti o rappresentati.	
	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono	
	escluse le votazioni a scrutinio segreto. Per la	
	validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, così in prima come in	

	seconda convocazione, è necessaria la maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	Articolo 24 - Assemblee	
	24.1 La convocazione dell'Assemblea deve	
	effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione o,	
	in caso di impossibilità o inattività dei soggetti	
	così indicati, ad opera dell'organo di controllo,	
	se nominato, o anche di un socio - mediante	
	avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto	
	meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni	
	prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito	
	con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con	
	qualunque altro strumento (compresi il telefax e	
	la posta elettronica) idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi	
	diritto al domicilio che risulta dal libro soci	
	(intendendosi a tal fine per domicilio anche il	
	numero fax e l'indirizzo di posta elettronica,	
	anche certificata, comunicati dai soci alla	
	società e debitamente annotati sul detto libro	
	soci).	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il	
	luogo - presso la sede sociale o altrove, purché	
	in Italia - la data e l'ora della prima e della	

	seconda convocazione, che deve essere fissata in	
	un giorno diverso da quello della prima. In	
	manca di adempimento delle suddette	
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori e l'organo di controllo, se	
	nominato, siano presenti od informati, e nessuno	
	si opponga alla trattazione degli argomenti. In	
	tale caso gli amministratori e l'organo di	
	controllo, se nominati, che non partecipano	
	personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per	
	iscritto di essere informati in merito alla	
	riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso	
	di essa, e di non opporsi alla relativa	
	discussione e deliberazione. Tale dichiarazione	
	dovrà essere conservata agli atti della società.	
	Articolo 25 -Costituzione e quorum deliberativi	
	25.1 In prima convocazione l'Assemblea è	
	regolarmente costituita quando siano presenti, in	
	proprio o per delega, tanti soci portatori della	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto. In seconda convocazione	
	l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	

	aventi diritto al voto.	
	25.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta	
	dei voti dei soci presenti e rappresentati, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 26 - Votazioni	
	26.1 Per le votazioni si procederà normalmente col	
	sistema della alzata di mano.	
	Articolo 27 - Diritto di voto - Rappresentanza in	
	assemblea	
	27.1 Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle	
	decisioni mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90	
	(novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte. Ogni persona	
	giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera	
	da presentare al Presidente dell'Assemblea dei	
	soci, il nome del proprio rappresentante. In	
	manca, la persona giuridica socia potrà essere	
	rappresentata dal Presidente o dal Vice	
	Presidente. Per i rappresentanti delle persone	
	giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali	
	della cooperativa la delega s'intende conferita	
	per tutto il periodo della durata della carica.	
	27.2 Ciascun socio cooperatore ha un solo voto,	

	qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo,	
	non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, da	
	conservarsi dalla società, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto e che non sia	
	amministratore o sindaco.	
	27.3 Ciascun socio non può rappresentare più di 2	
	(due) soci. La delega non può essere rilasciata	
	con il nome del rappresentante in bianco.	
	Articolo 28 - Presidenza dell' assemblea	
	28.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal	
	Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche	
	di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario,	
	anche non socio. La nomina del segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 29 - Amministrazione	
	29.1 La società sarà amministrata, su decisione	
	dei soci in sede di nomina da un consiglio di	
	amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette)	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al	

	momento della nomina.	
	29.2 La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.	
	29.3 L'Organo amministrativo dura in carica per	
	tre esercizi o per il diverso minor termine	
	stabilito dall'assemblea all'atto della nomina,	
	nel rispetto delle vigenti norme di legge. Gli	
	amministratori sono rieleggibili.	
	29.4 Ove non vi abbiano provveduto i soci con	
	propria decisione, al momento della nomina del	
	Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno	
	il Presidente ed il Vice Presidente; non può	
	assumere il ruolo di Presidente un soggetto	
	rappresentante di uno degli enti di cui	
	all'articolo 4 comma 3 del D.lg.s n. 112/2017.	
	Articolo 30 - Poteri degli amministratori	
	30.1 L'organo amministrativo è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione e per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	30.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 del codice civile, dei	
	poteri in materia di ammissione, recesso ed	

	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, disgiuntamente o	
	congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Articolo 31 - Convocazioni e deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione	
	31.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato	
	dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o	
	dall'organo di controllo, ove nominato. La	
	convocazione è fatta dal Presidente mediante	
	avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta	
	elettronica o altra modalità comunque idonea a	
	garantire la prova dell'avvenuto ricevimento -	
	almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o,	
	nei casi urgenti in modo che i Consiglieri e	
	l'organo di controllo, ove nominato, ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	31.2 Le adunanze del Consiglio di amministrazione	
	sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli Amministratori in carica. Anche senza	

	formale convocazione le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione sono valide quando intervengono	
	tutti i consiglieri in carica e l'organo di	
	controllo, ove nominato,. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta dei voti dei	
	Consiglieri presenti.	
	Articolo 32 - Cessazione e sostituzione degli	
	amministratori	
	32.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	componenti del Consiglio di Amministrazione, gli	
	altri provvedono ad integrare detto organo; gli	
	amministratori così nominati rimangono in carica	
	sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in	
	questa sede provvedere alla loro conferma o	
	sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli	
	Amministratori, quelli rimasti in carica devono	
	ricorrere alla decisione dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza	
	sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il	
	ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dall'organo di controllo, ove nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	32.2 In caso di mancanza dell'organo di controllo,	
	ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci	

	per la sostituzione degli amministratori venuti a	
	mancare.	
	32.3 La cessazione degli amministratori per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	l'organo amministrativo è stato ricostituito. I	
	Consiglieri che, senza giustificato motivo, non	
	partecipano per due volte consecutive alle	
	riunioni del consiglio decadono dalla carica.	
	Articolo 33 - Compensi agli amministratori	
	33.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle	
	spese sostenute per conto della Società	
	nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla	
	decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori.	
	Articolo 34 - Rappresentanza	
	34.1 Il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione è	
	perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di	
	nominare avvocati e procuratori nelle liti attive	
	e passive riguardanti la Società davanti a	

	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di	
	assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice	
	Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai	
	terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del	
	Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od	
	impedimento del Presidente. Il Presidente del	
	Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio	
	di Amministrazione, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Articolo 35 - Organo di controllo	
	35.1 All'organo di controllo si applicano	
	pertinenti norme di legge.	
	35.2 L'organo di controllo esercita il controllo	
	legale dei conti sulla società, salvi i casi in	
	cui detto controllo contabile non debba o non	
	possa essere esercitato da altri soggetti, ai	
	sensi di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 36 - Clausola di conciliazione/arbitrato	
	36.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto	

	rapporti sociali, comprese quelle relative alla	
	validità delle delibere assembleari, promosse da o	
	contro soci, da o contro la società, ivi comprese	
	quelle relative ai rapporti con gli organi	
	sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	preliminare di conciliazione, secondo l'apposito	
	regolamento del servizio della Camera di Commercio	
	di Matera, con gli effetti previsti dagli artt. 38	
	e ss d.lgs n. 5/2003.	
	36.2 Rientrano nella presente clausola	
	compromissoria anche le controversie promosse da	
	amministratori, liquidatori e sindaci ovvero	
	promosse nei loro confronti, essendo la presente	
	clausola per essi vincolante dal momento	
	dell'accettazione del relativo incarico.	
	36.3 Ogni controversia non risolta tramite	
	conciliazione, come prevista nel presente	
	articolo, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione della domanda, o nel diverso periodo	
	che le parti concordino per iscritto, sarà risolta	
	mediante arbitrato rituale secondo diritto, in	
	conformità dell'apposito regolamento del servizio	
	della Camera di Commercio di Matera che provvederà	
	alla nomina di un arbitro.	
	36.4 Le modifiche della presente clausola	

	compromissoria devono essere approvate con	
	delibera assembleare assunta con la maggioranza	
	qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci	
	assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il recesso.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 37 - Scioglimento anticipato	
	37.1 La società si scioglie nei casi e con le	
	modalità previste dalla legge. In caso di	
	scioglimento della società, l'assemblea procederà	
	alla nomina di uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di	
	funzionamento del collegio, in caso di pluralità	
	di liquidatori;	
	- a quali di essi spetta la rappresentanza della	
	società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione;	
	- i poteri spettanti ai liquidatori.	
	Articolo 38 - Devoluzione patrimonio finale	
	38.1 In caso di scioglimento della Società,	
	l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso ai soci, del capitale sociale	
	effettivamente versato e rivalutato e dei	

	dividendi eventualmente maturati;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 39 - Regolamenti	
	39.1 Per meglio disciplinare il funzionamento	
	interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti	
	tra la Società ed i soci, determinando criteri e	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Articolo 40 - Principi di mutualità prevalente	
	40.1 Si riassumono i requisiti mutualistici, già	
	indicati nei precedenti articoli statutari, ai	
	sensi dell'art. 2514 del Codice Civile: a) il	
	divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	

	rispetto al capitale effettivamente versato; b) il	
	divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di	
	distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d)	
	l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 40 - Rinvio	
	40.1 Per quanto non previsto dal presente statuto,	
	valgono le vigenti norme di legge sulle società	
	cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non	
	previsto dal titolo VI del libro V del codice	
	civile, contenente la "disciplina delle società	
	cooperative", e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione si applicano le norme sulla società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	40.2 Considerando lo status di impresa sociale di	
	diritto si applicano, nel rispetto della normativa	
	in materia di cooperativa sociale e di	
	cooperative, in quanto compatibili le norme del	
	d.lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale.	

59 di 59